



Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

r.g. n. 17877/2022

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mario Suriano	Presidente
dott.ssa Cristina Correale	Giudice relatore
dott. Mario De Simone	Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa civile di I grado iscritta al **n. r.g. 17877/2022**, avente ad oggetto Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008 promossa da:

_____ nato il _____ (**alias come da C3** _____, **n. il** _____) in
Tunisia (C.F. _____) - Codice CUI _____ - VESTANET _____,
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Cecilia Del Grosso, che lo rappresenta e lo difende come da
procura in atti

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la
**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI CASERTA**

- RESISTENTE - contumace -

e

Con l'intervento ex lege del **Pubblico Ministero** in sede

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso tempestivamente proposto in data 21/07/2022 da _____
avverso il provvedimento della Commissione territoriale suindicata notificatogli il
15/07/2022, con il quale veniva rigettata la domanda di riconoscimento della protezione
internazionale e quella di protezione speciale.

PDF Eraser Free

Il ricorrente censura il provvedimento della Commissione, che non avrebbe valutato adeguatamente le dichiarazioni rese con riguardo alla specifica vicenda personale e non avrebbe considerato l'effettiva ed attuale situazione generale della Tunisia. In ricorso ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato; in via subordinata la protezione sussidiaria; in via ulteriormente gradata il riconoscimento della protezione umanitaria.

Con provvedimento del Presidente f.f. del 17.11.2023 la causa veniva scardinata dal ruolo del giudice Corso ed assegnata al giudice Correale, designato pertanto come relatore.

Con decreto del giudice designato, veniva fissata udienza di comparizione delle parti, sostituita con il deposito di note ex art 127 ter c.p.c da depositarsi entro il termine perentorio del 17/12/2025.

La Commissione Territoriale, sebbene abbia ricevuto rituale comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, non si è costituita sicché va dichiarata la contumacia della PA.

Il PM non ha concluso.

Il Giudice all'esito dell'udienza cartolare suddetta, lette le note di parte ricorrente che si riportava integralmente al contenuto dell'atto introduttivo ed evidenziava il percorso di integrazione documentato in corso di causa, riservava la causa al Collegio per la decisione.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.8.2017 per effetto del d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella legge 46/2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce “*rifugiato*” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, definisce “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “*status di protezione sussidiaria*” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il “*danno grave*” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o

PDF Eraser Free

degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Innanzitutto alla Commissione Territoriale, il richiedente protezione ha dichiarato di essere nato a El Mourouj, nel Governatorato di Ben Arous, in Tunisia; di essere cresciuto tra la provincia di Ben Arous e quella di Tunisi poiché non avevano una casa di proprietà e vivevano in affitto; di non appartenere ad alcun gruppo etnico; di professare la religione musulmana; di parlare l'arabo e un po' di italiano; di aver studiato solo per sei anni alla scuola elementare e di aver svolto vari lavori: lavapiatti, cameriere, venditore; di avere la passione per la cucina. Quanto alla famiglia, ha riferito che i genitori sono vivi ed ha una sorella più piccola; mantiene i contatti con loro che vivono a El Mourouj; non è sposato ma aveva una fidanzata che vive a Jebel Jelloud, nei pressi di Tunisi-dichiarazione poi mutata nel corso dell'audizione a seguito di contestazione della CT-. All'età di 15 anni, a causa della situazione economica in cui versava la famiglia, ha dovuto lasciare la scuola ed iniziare a lavorare, tuttavia, i vari lavoretti svolti erano poco remunerativi motivo per cui ha deciso di cambiare vita e di espatriare. Tale scelta è stata dettata anche da altri due episodi traumatici: ha infatti raccontato che dall'età di 13 anni, fino ai 17 anni, ha iniziato una relazione con una ragazza e dopo aver avuto un rapporto sessuale, erano stati scoperti dai familiari di lei, i quali avevano minacciato lui e suo padre. Ha raccontato che le minacce sono iniziate quando lui aveva 16 anni, fin quando non è giunto in Italia all'età di 17 anni. A minacciarlo erano soprattutto i tre fratelli della giovane, di 30, 25 e 20 anni che lo hanno anche accoltellato una volta alla gamba e un'altra al fianco e lo minacciavano continuamente. Una volta gli hanno anche bruciato il piede con una marmitta ed avrebbero voluto anche bruciarlo vivo se una persona non fosse intervenuta a salvarlo. Di tutte queste lesioni avute però egli non ha documentazione poiché per paura non si è mai recato in ospedale per farsi curare. Circa la famiglia della fidanzata, ha riferito che costoro abitavano a Jebel Jelloud a 15 minuti da El Mourouj, dove egli spesso si recava perché vi abitava la nonna; che erano dei malviventi dediti a commettere furti, all'utilizzo di sostanze stupefacenti e di alcool ed avevano avuto molti problemi con la giustizia. A causa delle continue minacce, il ricorrente stesso aveva iniziato a fare uso di stupefacenti, per sfuggire ai problemi, salvo poi capire che non era quella la soluzione giusta, anche perché egli voleva imparare il mestiere di cuoco: a quel punto ha deciso di lasciare il Paese. Oltre a queste ragioni, ha riferito di un ulteriore motivo che ha influito sulla sua decisione di lasciare la Tunisia: in particolare ha raccontato di essere di essere stato costretto ad avere un rapporto sessuale all'età di 7 anni da un uomo, amico dei fratelli della sua ex

PDF Eraser Free

fidanzata, che era un pedofilo e che -con la scusa di comprargli un gelato- lo aveva condotto in un posto isolato dove con un coltello lo aveva minacciato e costretto ad avere un rapporto sessuale, abusando di lui. Ha raccontato che, essendo impaurito, non si era opposto anche perché, se lo avesse fatto l'uomo lo avrebbe denigrato pubblicamente. Le violenze erano durate fino all'età di 16 anni, momento in cui si era allontanato dall'uomo, recandosi a vivere da uno zio prima di partire per l'Italia. In tutti questi anni, anche se lui non aveva raccontato nulla per paura, tutta la famiglia era a conoscenza del fatto che subiva violenze. A domanda specifica su come si perpetravano queste violenze, ha risposto che l'uomo, dopo essersi avvicinato con un coltello lo minacciava per farlo entrare in auto e lo portava in montagna. Qui lo costringeva a consumare i rapporti sessuali, dietro minaccia del coltello o addirittura con la benzina ovvero dietro il ricatto di mostrare le foto ad altri. In merito alle foto, ha riferito che il suo aguzzino le conservava su una memory card e che dopo la sua partenza, per cattiveria, le aveva mostrate ai suoi amici ed ai fratelli della sua ex fidanzata, i quali lo avevano accusato di essere omosessuale; ha chiarito di aver appreso questa notizia da un suo amico, quando era già arrivato in Italia. Ha aggiunto che nella comunità si era sparsa la voce che aveva avuto rapporti con quest'uomo e che le persone per tale motivo lo prendevano in giro, additandolo come omosessuale, che lui provava un forte malessere e che anche i suoi genitori gli avevano consigliato di andare via. Non ha mai sporto denuncia contro il pedofilo per paura che si potessero creare altri problemi, poiché era un uomo violento e dedito al consumo di droghe, che non temeva di andare in carcere. Per tutte queste ragioni, nell'ottobre del 2019, è andato a lavorare a Morneg, vivendo a casa di uno zio, e dopo aver svolto vari lavoretti e racimolato del denaro, grazie anche all'aiuto di due cugini, è partito per l'Italia via mare. E' stato accolto in una casa famiglia in Italia, essendo arrivato da minorenne e per questo motivo solo nel 2022 ha presentato la domanda di protezione internazionale. Quando è giunto, infatti, è stato accolto in una casa-famiglia; ma quando è uscito - all'età di 18 anni - ha iniziato a vivere in strada ed ha iniziato a consumare droghe, quali eroina, cocaina ed altro. Un giorno ha conosciuto un tunisino più grande di lui ed ha capito di dover cambiare strada. A domanda del funzionario circa gli eventuali sviluppi delle vicende che lo hanno interessato ha riferito che i problemi che lo hanno condotto all'espatrio non sono venuti meno: i familiari della fidanzata continuano a minacciarlo anche da lontano avvalendosi anche del fatto di avere cugini in Italia, oltre a tacciarlo di omosessualità per l'episodio che gli è accaduto all'età di 7 anni. Per tali motivi in caso di rimpatrio teme di essere ucciso dai familiari della ragazza e dall'uomo che ha abusato di lui. Ha chiarito che da quando è giunto in Italia non ha più contatti con questa ragazza, benché all'inizio dell'audizione, a domanda specifica, avesse risposto di essere fidanzato. In Italia, vive grazie all'aiuto della Caritas, svolge dei piccoli lavoretti e frequenta il SERT.

La Commissione Territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale poiché il richiedente non ha fornito elementi tali da far ritenere non sicuro il Paese di provenienza nel suo caso specifico. Inoltre, a parere della CT non sono emerse circostanze volte a ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, dal momento che l'intera famiglia del richiedente risiede in Tunisia e che egli non risulta integrato in Italia.

Nel ricorso introduttivo il ricorrente ha censurato la decisione senza aggiungere alcun elemento ulteriore al racconto fornito alla Pa, che è rimasto pertanto invariato. Nel corso del giudizio ha depositato attestato di lingua italiana di livello A2; attestato di partecipazione alle attività di volontariato presso la Caritas di Benevento, certificazione diagnostica della tossicodipendenza,

PDF Eraser Free

attestato di partecipazione al corso di assistente di sala e cucina, relazione della Caritas diocesana di Benevento in cui si dà atto della frequentazione del Sert, relazione della Coop. Astrolabio che lo ha preso in carico nel 2025 e dove sta svolgendo un percorso psicologico e di formazione lavorativa.

Nel merito, questo Collegio ritiene che la provenienza dalla Tunisia, la fede religiosa, l'etnia, il livello di istruzione risultano credibili alla luce della lingua parlata e delle dichiarazioni rese in sede di audizione dinanzi all'Autorità Amministrativa.

Ugualmente credibile risulta il narrato del ricorrente con riguardo alla situazione di degrado, soprusi e abusi sessuali in cui è vissuto sin dall'età di 7 anni, circostanze di cui, invero, la stessa CT non ha dubitato, ritenendole tuttavia non rilevanti ai fini del riconoscimento di alcuna forma di protezione.

Il Collegio ritiene che gli abusi sessuali subiti dal ricorrente quando era ancora un bambino, ad opera di un uomo che era un notorio criminale del quartiere e che teneva il ricorrente in una situazione di costante timore, minacciando di fare del male a lui ed alla sua famiglia, così costringendo tutti al silenzio, costituiscano certamente un **atto di persecuzione riconducibile all'art. 7 lett. f) d.lgs 251/07, concernente gli atti specificamente diretti contro l'infanzia.**

Gli effetti devastanti di tali abusi minano tuttora l'equilibrio psico-fisico del ricorrente, che addirittura quando era ancora in patria era ricorso all'uso di stupefacenti per sfuggire alla realtà e che anche in Italia è ricaduto nella tossicodipendenza, circostanza documentata dalle relazioni versate in atti, da cui emerge altresì che egli ha intrapreso un percorso di recupero al SERT e sta tuttora svolgendo un percorso psicologico e di formazione con la Coop. Astrolabio.

Le Linee guida di UNHCR, a proposito delle domande proposte da soggetti espatriati da minorenni si riferiscono, nel rappresentare la rilevanza della minore età nell'esame delle domande di protezione internazionale anche nei casi in cui il richiedente sia ormai divenuto maggiorenne, a situazioni specifiche in cui oltre alla minore età, vi siano – come nel caso di specie – ulteriori condizioni come l'essere vittima di tratta, di MGF, di violenza sessuale oppure si cita ad esempio il caso dei bambini soldato. In tutte queste ipotesi, nelle quali comunque emergono condizioni di particolare gravità degli atti di persecuzione, si determina una vulnerabilità tale da far ritenere sussistente la permanenza del rischio di persecuzione anche dopo il raggiungimento della maggiore età, che non può essere pertanto considerato come una causa di cessazione dello status.

In particolare, si ritengono sussistenti nel caso in esame le cd. “compelling reasons”, come definite dalle citate Linee Guida stilate dall'UNHCR in materia di cessazione dello Status di rifugiato in cui, quali eccezioni alle cause di cessazione della protezione internazionale, sono inseriti i preminenti “*motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni*” che giustificano il rifiuto del o della richiedente di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza; nel paragrafo 20 si precisa a tale proposito che. “*Sia l'articolo 1C (5) che l'articolo 1C (6) contengono un'eccezione alla disposizione sulla cessazione, che consente a un rifugiato di invocare "motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni" per rifiutare di avvalersi nuovamente della protezione del Paese di origine. Questa eccezione è destinata a coprire i casi in cui i rifugiati, o i loro familiari, hanno subito forme atroci di persecuzione e quindi non ci si può aspettare che ritornino nel Paese di origine o nella precedente residenza abituale. Questo potrebbe, ad esempio, includere "ex detenuti di campi o prigionieri, sopravvissuti o testimoni di violenza contro i membri della famiglia, compresa la violenza sessuale, così come persone gravemente traumatizzate. Si presume che tali persone abbiano subito gravi persecuzioni, anche per mano di elementi della*

PDF Eraser Free

popolazione locale, e non ci si può ragionevolmente aspettare che ritornino". Anche i bambini dovrebbero essere tenuti in particolare considerazione a questo proposito, in quanto spesso possono essere in grado di invocare "motivi imperativi" per rifiutare di tornare nel loro Paese d'origine."¹.

D'altronde anche nella Guida pratica EASO del 2018, si evidenzia condivisibilmente che “possono esistere casi in cui, anche se è comprovato che il danno non si ripeterebbe, le persecuzioni subite in passato potrebbero essere state talmente efferate da far ritenere che il danno sia di carattere continuativo. In tale situazione non si può esigere che il richiedente ritorni al luogo della persecuzione, poiché ciò potrebbe causargli un disagio psicologico di gravità equiparabile alla persecuzione»².

Nel caso in esame il ricorrente ha spiegato chiaramente alla CT perché non si fosse rivolto alla polizia, a causa dello stato di soggezione in cui si è trovato a causa della personalità violenta del suo agente di persecuzione e della sua minorata difesa, dovuta non solo all'età, ma anche al fatto di non avere un sostegno familiare, essendo l'unico uomo della famiglia, poiché suo padre era malato, situazione di soggezione in cui si ritroverebbe anche adesso, viste le perduranti minacce del sodalizio criminale creatosi tra l'uomo che aveva abusato di lui ed i fratelli della sua ex fidanzata, riferite alla CT e di cui la stessa autorità amministrativa non ha dubitato, sminuendone la portata e la rilevanza, nonostante le precedenti violenze ed aggressioni subite da ricorrente che fanno ritenere, a mente dello stesso art. 3 comma 4 d.lgs 251/07 a mente del quale “*Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno*”.

Deve, inoltre, considerarsi la condizione del Paese di origine del richiedente il quale è caratterizzato dall'aggravamento della sua situazione economica, conseguente sia all'instabilità politica, sia alla ricaduta che le restrizioni dovute alla diffusione dell'epidemia di Covid hanno prodotto sul turismo, tra i maggiori settori produttivi, sia allo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia, a causa della dipendenza per l'80% delle importazioni di grano dall'Ucraina, da ciò derivando, nella fascia di età 15-25 anni, un'ascesa del tasso di disoccupazione al 34,9%, per i ragazzi, ed al 37,2%, per le ragazze, il superamento degli stipendi da parte dei prezzi dei generi di prima necessità, la carenza di beni come lo zucchero, l'olio da cucina, la semola, la farina ed il pane (Tunisie: éviter le défaut de paiement et préserver la paix, 22.12.2023, <https://reliefweb.int/report/tunisia/tunisie-eviter-le-defaut-de-paiement-et-preserver-la-paix>; SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute (Author), published by ReliefWeb: Food Insecurity in Africa: Drivers and Solutions, January 2023 https://reliefweb.int/attachments/9a9baa67-e293-4b17-8960-25350b0277bc/2301_sipri_rpp_food_insecurity_in_africa_0.pdf; CSIS – Center for Strategic and International Studies: Demographic Change in North Africa: A Case Study by Country: Morocco, Algeria, Tunisia and Libya, September 2022 <https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs->

¹ UNHCR, HCR/GIP/03/03, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses), 10 February 2003, <https://www.unhcr.org/3e637a202.pdf>

² EASO, Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, pag. 21, https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/EASO-Practical-Guide-for-international-protection_IT.pdf

PDF Eraser Free

public/publication/220907_Cordesman_North_Africa.pdf?APH_r9vDP0VmsTCnNFzX7.4jOMkj4cOE; Foreign Policy, Tunisia's Perfect Economic Storm, 26 September 2022, <https://foreignpolicy.com/2022/09/26/tunisia-economic-crisis-food-shortages/>; France 24, Hundreds of Tunisians join street protests over economic crisis, 14 January 2023, <https://www.france24.com/en/africa/20230114-hundreds-of-tunisians-join-street-protests-over-economic-crisis>; Al Monitor, Tunisia's food crisis will worsen without an IMF deal, 25 January 2023, <https://www.al-monitor.com/pro/memos/tunisias-food-crisis-will-worsen-without-imf-deal#ixzz7u35W3YYQ>; Repubblica: *"Mancano il pane e la benzina, Tunisia in piazza contro il presidente Saied. E la rivolta ha già un martire: Malek morto mentre era inseguito dalla polizia"*, 16.10.2022, https://www.repubblica.it/esteri/2022/10/16/news/tunisia_proteste_saied-370194690/; L'Indipendente, *"La Tunisia è di nuovo sul punto di esplodere"*, 17.10.2022, <https://www.lindipendente.online/2022/10/17/la-tunisia-e-di-nuovo-sul-punto-di-esplodere/>).

Il Collegio ritiene, alla luce di tutte le considerazioni su esposte, sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Nulla per le spese processuali in considerazione del fatto che la parte soccombente è una P.A. e che parte ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio (in questo senso, vds. Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).

P.Q.M.

Il Giudice, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente, in epigrafe generalizzato, lo status di rifugiato ex art. 2 lett. f) d.lgs 251/07;
- Nulla per le spese processuali;
- Manda alla cancelleria di procedere alle notificazioni di rito.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 8.1.26

Il Presidente

Dott. Mario Suriano